

**Soluzioni
per il tuo
lavoro**



Condizioni di Assicurazione | Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Vittoria Tutela Manager in Azienda

Documento redatto secondo le linee guida Contratti Semplici e Chiari del tavolo tecnico ANIA | Associazioni Consumatori | Associazioni Intermediari.

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 10/04/2023



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto Vittoria Assicurazioni.

Vittoria Tutela Manager in Azienda è il prodotto assicurativo di tutela legale per l'attività che garantisce le spese di avvocati e periti incaricati per la difesa dei diritti del manager, nell'ambito delle attività e delle mansioni da esso svolte e per la circolazione stradale per ragioni di servizio.

Le garanzie sono descritte nel dettaglio all'interno delle Condizioni di Assicurazione e possono essere acquistate singolarmente o in combinazione, a seconda delle necessità.

Diventando nostro Cliente, Lei non acquista solo una copertura assicurativa, ma potrà contare sul supporto e la consulenza di esperti professionisti del settore, in grado di assisterLa per ogni necessità di carattere assicurativo.

Cordialmente

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Le frasi evidenziate graficamente tramite l'utilizzo di sfondo pieno tono su tono prevedono:

- oneri e obblighi di comportamento a carico del contraente e dell'assicurato;
- nullità e decadenze;
- operatività delle garanzie (limiti ed esclusioni).

Indice

Glossario pag. 2

Sezione 1 – Garanzie di Tutela Legale pag. 4

Articolo 1 – Cosa è assicurato

Articolo 2 – Chi è assicurato e quali beni sono assicurati

Articolo 3 – Somme assicurate (massimale)

Articolo 4 – Quando un evento è considerato in garanzia

Articolo 5 – Clausola di continuità

Articolo 6 – Cosa non è assicurato e quali sono i limiti di copertura

Articolo 7 – Quali spese non vengono sostenute o rimborsate dall'assicuratore

Articolo 8 – Dove vale la copertura

Sezione 2 – Gestione delle prestazioni relative alle garanzie di Tutela Legale pag. 10

Articolo 9 – Cosa fare in caso di sinistro

Articolo 10 – Modalità di gestione delle prestazioni

Articolo 11 – Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni – I casi di decadenza

Articolo 12 – Esonero di responsabilità

Articolo 13 – Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni

Disposizioni che regolano il contratto in generale pag. 13

Articolo 14 – Quando comincia la copertura e quando finisce - Periodo di validità del contratto

Articolo 15 – Come e quando si rinnova la copertura

Articolo 16 – In quali casi il contratto si chiude prima della scadenza: Risoluzione e Recesso

Articolo 17 – A quanto ammonta e come si paga l'assicurazione

Articolo 18 – Aggiornamento del premio e del massimale per indicizzazione

Articolo 19 – Corretta informazione sul rischio che viene assunto

Articolo 20 – Cosa fare in caso di variazione del rischio

Articolo 21 – Prescrizione

Articolo 22 – Modalità di comunicazione con l'assicuratore

Articolo 23 – Altre assicurazioni per lo stesso rischio

Articolo 24 – Foro competente

Articolo 25 – Tasse e imposte

Articolo 26 – Richiamo alle norme di legge

Glossario

I termini riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO" nelle presenti condizioni di ASSICURAZIONE hanno il significato a loro attribuito di seguito.

- **ARBITRATO:** è una procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le **PARTI** possono adire per definire una **CONTROVERSIA** o evitarne l'insorgenza. È parificata a un'azione in giudizio.
- **ASSICURATO:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'**ASSICURAZIONE**.
- **ASSICURATORE:** Vittoria Assicurazioni S.p.A..
- **ASSICURAZIONE:** il contratto di **ASSICURAZIONE**.
- **CONTRAENTE:** chi stipula il contratto di **ASSICURAZIONE**.
- **CONTROVERSIA:** lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal **DIRITTO CIVILE**.
- **DANNO EXTRACONTRATTUALE:** è il danno ingiusto derivante da un **FATTO ILLECITO**. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'**EVENTO** dannoso.
- **DAS:** D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
- **DELITTO:** è una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione.
- **DIRITTO CIVILE:** è il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone) come disciplinato dal codice civile e dalle norme da esso richiamate.
- **DOLOSO:** comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge.
- **FATTO ILLECITO:** qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto.
- **MASSIMALE:** la somma entro la quale l'**ASSICURATORE** risponde per ogni **SINISTRO**.
- **PARTI:** il **CONTRAENTE** e l'**ASSICURATORE**.
- **PATTEGGIAMENTO:** è un procedimento speciale disciplinato dagli artt. 444 ss del codice di procedura penale, che consiste in un accordo tra l'imputato e il pubblico ministero circa l'entità della pena da irrogare (tecnicamente "applicazione della pena su richiesta delle parti"). Con il **PATTEGGIAMENTO** il soggetto imputato può ottenere uno "sconto" della pena fino al limite di un terzo.
- **PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO:** periodo intercorrente tra la data di decorrenza indicata in **POLIZZA** e la data di scadenza della **POLIZZA**.
- **POLIZZA:** il documento che prova l'**ASSICURAZIONE**.
- **PREMIO:** la somma dovuta dal **CONTRAENTE** all'**ASSICURATORE** a fronte della stipulazione dell'**ASSICURAZIONE**.
- **PRESCRIZIONE DEL REATO:** estinzione del reato per il decorso di un determinato periodo di tempo. In altre parole, per il solo fatto che sia passato il tempo massimo previsto dalla legge entro cui doveva essere

emessa la sentenza definitiva, senza che questo sia avvenuto, è previsto che il reato si estingua. In questo caso non vi è alcuna conseguenza penale per l'imputato. È disciplinata nel codice penale agli artt. 157-161.

- **RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE:** è l'attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della **CONTROVERSIA** tra le **PARTI**, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
- **SANZIONE AMMINISTRATIVA:** misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una **SANZIONE AMMINISTRATIVA** può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.
- **SINISTRO/EVENTO:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- **SPESE DI GIUSTIZIA:** sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.
- **SPESE PERITALI:** spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle **PARTI** (C.T.P. - consulente di parte).
- **SPESE DI SOCCOMBENZA:** spese che il giudice con sentenza pone a carico di colui che perde la causa ed a favore della parte vittoriosa.
- **TRANSAZIONE:** accordo con il quale le **PARTI**, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una **CONTROVERSIA**.

Sezione 1 – Garanzie di Tutela Legale

Articolo 1 - Cosa è assicurato

1.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1.1.1. L'ASSICURATORE tutela i diritti dell'ASSICURATO negli EVENTI relativi:

- a) all'esercizio delle proprie mansioni e incarichi presso la società CONTRAENTE, ed eventuali società controllate e/o collegate a essa aventi sede legale in Italia purché tali incarichi siano stati autorizzati dalla CONTRAENTE o, se il CONTRAENTE è una persona fisica, nell'esecuzione delle proprie mansioni e incarichi presso la/e società indicata/e in POLIZZA;
- b) alla circolazione stradale con veicoli a motore effettuata per ragioni di servizio che coinvolgono l'ASSICURATO.

L'ASSICURAZIONE è prestata esclusivamente in relazione a mansioni e incarichi esercitati dall'ASSICURATO presso soggetti che non siano enti pubblici o società a partecipazione pubblica.

1.1.2. La garanzia vale esclusivamente per:

- a) difendersi in un procedimento penale, con i limiti previsti dall'articolo 6.1 lettera b) per i DELITTI DOLOSI;
- b) ottenere assistenza legale per il risarcimento di un DANNO EXTRACONTRATTUALE subito a causa di FATTO ILLECITO di terzi;
- c) affrontare CONTROVERSIE che riguardano richieste di risarcimento di DANNI EXTRACONTRATTUALI avanzate da terzi a causa del presunto FATTO ILLECITO dell'ASSICURATO. Questa garanzia opera solo a seguito dell'intervento dell'ASSICURATORE della responsabilità civile o D&O e dopo l'esaurimento dell'intero MASSIMALE, per spese di resistenza e di soccombenza, come previsto dall'art. 1917 del codice civile. In tali ipotesi l'ASSICURATORE garantisce le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio della compagnia che assicura la responsabilità civile, con il limite massimo di 1.500 euro.

1.1.3. In relazione a tali EVENTI, l'ASSICURATORE offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa, fino all'importo del MASSIMALE indicato in POLIZZA e alle condizioni stabilite da questo contratto, le seguenti spese:

- a) spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del SINISTRO;
- b) onorari di un legale domiciliatario, se l'ASSICURATO sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la CONTROVERSIA, nel limite di 3.000 euro per SINISTRO;
- c) SPESE PERITALI;
- d) SPESE DI GIUSTIZIA;
- e) SPESE DI SOCCOMBENZA liquidate a favore della controparte;
- f) spese legali conseguenti a una TRANSAZIONE autorizzata da DAS, comprese le spese legali della controparte, se sono state autorizzate da DAS;
- g) spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del SINISTRO;
- h) spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- i) spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria se viene successivamente instaurato un procedimento penale nel quale la controparte è rinviata a giudizio;
- j) spese degli arbitri e del legale intervenuti in ARBITRATO, se una CONTROVERSIA deve essere deferita e risolta davanti a uno o più arbitri;
- k) spese di avvio di una mediazione civile e indennità del mediatore, spettante agli organismi di mediazione;
- l) spese per l'esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo, nel limite di tre tentativi;
- m) contributo unificato di iscrizione a ruolo.

1.1.4. In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia è operante, l'ASSICURATORE assicura, entro il limite del MASSIMALE indicato in POLIZZA:

- a) le spese per l'assistenza di un interprete;
- b) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- c) l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente. L'importo anticipato dovrà essere restituito a DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione.

1.1.5. Per i medesimi EVENTI l'ASSICURATORE, su richiesta dell'ASSICURATO eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una CONTROVERSIA di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

1.2 - ATTIVITÀ ASSICURATE

1.2.1. Le garanzie sottoscritte sono operanti in relazione all'attività assicurata dalla/e società indicata/e in POLIZZA, che risulti da specifica indicazione in POLIZZA, dall'oggetto sociale o da visura camerale.

1.2.2. Se successivamente alla sottoscrizione del contratto il CONTRAENTE o la società assicurata modificano o integrano l'attività o l'oggetto sociale, la garanzia si estende immediatamente a tali modifiche o integrazioni, fatto salvo l'obbligo da parte del CONTRAENTE di comunicare tali variazioni all'ASSICURATORE entro la prima scadenza annuale dell'ASSICURAZIONE, secondo quanto previsto dall'articolo 22.2.

Estensioni di Garanzia

(valide solo se espressamente indicate in polizza e se per esse è stato corrisposto il relativo premio)

1.3 - GARANZIA "OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA"

La garanzia vale per presentare opposizione davanti all'autorità competente contro una SANZIONE AMMINISTRATIVA. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale se la somma ingiunta, per singola violazione, è pari o superiore a 1.000 euro.

Questa garanzia non vale per l'ambito della circolazione stradale indicato all'articolo 1.1.1 lettera b). A titolo esemplificativo, la garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti stabiliti dalle seguenti normative:

- a) Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008);
- b) Regolamento Europeo Privacy (GDPR, Regolamento 679/2016) e Codice della Privacy (D. Lgs. 196/2003), e successive modifiche e integrazioni;
- c) Controlli in materia di sicurezza alimentare (detta anche "HACCP", Decreto Legislativo n. 193/2007);
- d) Codice dell'ambiente (Decreto Legislativo n. 152/2006).

1.4 - GARANZIA "RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA PER PROCEDIMENTI PENALI"

La garanzia opera anche per i procedimenti penali conseguenti a fatti posti in essere prima della data di decorrenza della POLIZZA, ma di cui si è avuto conoscenza nel periodo di validità del presente contratto così come definito all'articolo 14. Il periodo di retroattività è indicato in POLIZZA e dipende dall'opzione scelta dal CONTRAENTE tra quelle disponibili.

Ai fini della presente estensione retroattiva dell'ASSICURAZIONE, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del codice civile, l'ASSICURATO e il CONTRAENTE dichiarano di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti e di non essere a conoscenza di situazioni che possano far supporre il sorgere di un procedimento per fatto imputabile all'ASSICURATO.

1.5 - GARANZIA “VERTENZE CONTRATTUALI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ”

Questa garanzia può essere sottoscritta solo se il CONTRAENTE è una persona fisica.

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'ASSICURATO se deve sostenere CONTROVERSIE di DIRITTO CIVILE di natura contrattuale nei confronti della società indicata in POLIZZA, relative:

- a) alla responsabilità nei confronti della stessa per inesatto adempimento delle proprie mansioni ed incarichi;
- b) al proprio rapporto di collaborazione/mandato.

1.6 - GARANZIA “INCARICHI IN ALTRE SOCIETÀ”

Questa garanzia può essere sottoscritta solo se il CONTRAENTE è una persona fisica.

Tutte le garanzie previste all'articolo 1 sono estese all'esercizio delle proprie mansioni e incarichi presso ulteriori società, aventi sede legale in Italia, indicate in POLIZZA e per le quali è corrisposto il PREMIO aggiuntivo.

Articolo 2 - Chi è assicurato e quali beni sono assicurati

2.1. Se la POLIZZA è stipulata da un CONTRAENTE persona giuridica, le garanzie operano a favore delle persone che svolgono le proprie mansioni e incarichi presso il CONTRAENTE indicate nell'allegato “elenco rischi”. Il CONTRAENTE può opporsi alla garanzia assicurativa a favore di tali soggetti se:

- a) l'EVENTO è regolarmente insorto in corso di validità dell'ASSICURAZIONE, ma al momento della denuncia di SINISTRO l'ASSICURATO non è più al servizio del CONTRAENTE;
- b) non intende autorizzare all'ASSICURATORE a prestare garanzia ravvisando un conflitto di interessi con l'ASSICURATO.

2.2. Se la POLIZZA è stipulata da persona fisica, le garanzie operano a favore del CONTRAENTE.

2.3. Le garanzie operano a condizione che l'attività svolta dall'ASSICURATO sia conforme al ruolo indicato in POLIZZA, in base alla seguente suddivisione in ordine di rischio crescente:

Classe di rischio	Attività svolta dall'ASSICURATO / descrizione del rischio
Classe 1	Quadro, funzionario, responsabile privacy
Classe 2	Dirigente, procuratore speciale, responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
Classe 3	Membro di Consiglio di Amministrazione, Organismo di Vigilanza, Collegio sindacale, revisore, che non hanno la rappresentanza legale della Società
Classe 4	Legale rappresentante di società con fatturato inferiore a 1 milione di euro
Classe 5	Legale rappresentante di società con fatturato compreso tra 1 milione e 2 milioni di euro
Classe 6	Legale rappresentante di società con fatturato compreso tra 2 milioni e 4 milioni di euro
Classe 7	Legale rappresentante di società con fatturato compreso tra 4 milioni e 10 milioni di euro
Classe 8	Legale rappresentante di società con fatturato compreso tra 10 milioni e 25 milioni di euro
Classe 9	Legale rappresentante di società con fatturato compreso tra 25 milioni e 50 milioni di euro
Classe 10	Legale rappresentante di società con fatturato compreso tra 50 milioni e 100 milioni di euro

2.4. Se un ASSICURATO esercita contemporaneamente attività e mansioni corrispondenti a più ruoli, deve essere assicurato secondo il ruolo con il rischio più elevato.

2.5. Se un ASSICURATO esercita il ruolo di legale rappresentante di più società, deve essere assicurato tenendo conto della somma dei fatturati delle singole società.

Articolo 3 - Somme assicurate (massimale)

DAS si farà carico del rischio di assistenza legale nei limiti del MASSIMALE per EVENTO indicato in POLIZZA.

Il **MASSIMALE** per anno assicurativo è:

- a) illimitato, se il **MASSIMALE** per **EVENTO** indicato in **POLIZZA** è inferiore a 75.000 euro;
- b) pari a 500.000 euro, se il **MASSIMALE** per **EVENTO** indicato in **POLIZZA** è superiore a 75.000 euro.

In caso di procedimento penale derivante da violazioni di norme fiscali e tributarie, l'eventuale anticipo delle spese legali sostenute dall'**ASSICURATO** in attesa di definizione del giudizio non può superare il 20% del **MASSIMALE** indicato in **POLIZZA**; fatto salvo l'obbligo di restituzione di quanto anticipato secondo quanto indicato all'articolo 6.1 lettera c).

Articolo 4 - Quando un evento è considerato in garanzia

4.1. Un **EVENTO** rientra nell'oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel **PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO**.

4.2. Per le **CONTROVERSIE** di **DIRITTO CIVILE** di natura contrattuale e per la chiamata in causa dell'**ASSICURATORE** di responsabilità civile o **D&O**, un **EVENTO** è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell'**ASSICURAZIONE**.

4.3. La garanzia si estende agli **EVENTI** avvenuti nel **PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO** ma che si sono manifestati entro 360 giorni dalla sua cessazione.

4.4. Per determinare la data in cui avviene un **EVENTO**, l'**ASSICURATORE** considera:

- a) la data del primo **EVENTO** che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per **DANNI EXTRACONTRATTUALI** subiti dall'**ASSICURATO**;
- b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a **SANZIONI AMMINISTRATIVE**;
- c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'**ASSICURATO**, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.

4.5. La garanzia opera anche prima della notifica all'**ASSICURATO** dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del codice di procedura penale).

4.6. Se l'**EVENTO** si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, l'**ASSICURATORE** prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

Articolo 5 - Clausola di continuità

5.1. La garanzia si estende agli **EVENTI** che sono avvenuti durante la validità di una precedente **POLIZZA** di tutela legale sottoscritta dal **CONTRAENTE** anche con altro assicuratore e dei quali l'**ASSICURATO** venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente assicuratore, a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:

- a) la presente **POLIZZA** dell'**ASSICURATORE** deve avere continuità temporale ovvero segue senza alcuna interruzione la **POLIZZA** del precedente assicuratore;
- b) l'**ASSICURATO** deve aver denunciato il **SINISTRO** al precedente assicuratore e questi deve avere rifiutato la prestazione della garanzia in quanto denunciato dopo il periodo di postuma e non per altri motivi;
- c) l'**EVENTO** deve essere denunciato all'**ASSICURATORE** entro il periodo di validità del presente contratto.

5.2. L'**ASSICURATORE** avvierà la gestione del caso applicando le condizioni previste dal presente contratto, se la vertenza denunciata rientra nelle garanzie previste sia dalla **POLIZZA** del precedente assicuratore che in quella dell'**ASSICURATORE**.

Articolo 6 - Cosa non è assicurato e quali sono i limiti di copertura

6.1. La garanzia è esclusa:

- a) se il valore economico oggetto della CONTROVERSIA o del procedimento è inferiore a 500 euro, salvo non sia previsto un valore superiore nelle specifiche garanzie;
- b) per EVENTI che derivano da fatto DOLOSO dell'ASSICURATO; la garanzia è esclusa a meno che non vi sia sentenza inappellabile di assoluzione o proscioglimento o vi sia derubricazione del reato da DOLOSO a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato, PATTEGGIAMENTO o PRESCRIZIONE DEL REATO. Se il giudizio si conclude con sentenza diversa da quelle sopra indicate, l'ASSICURATORE richiederà all'ASSICURATO, e in solido al CONTRAENTE, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio;
- c) per materia fiscale e tributaria e materia amministrativa, salvo nei procedimenti penali e dove previsto nelle garanzie sottoscritte;
- d) per CONTROVERSIE riguardanti diritti d'autore, marchio, brevetto, proprietà intellettuale, esclusiva, concorrenza sleale;
- e) per CONTROVERSIE relative a rapporti fra ASSICURATO e soci, in assenza di POLIZZA di responsabilità civile e patrimoniale (D&O);
- f) per CONTROVERSIE relative a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto, cessione o affitto di azienda;
- g) per CONTROVERSIE relative alla compravendita o alla costruzione di beni immobili;
- h) per CONTROVERSIE e procedimenti relativi alla circolazione di veicoli per motivi diversi da ragioni di servizio;
- i) per CONTROVERSIE e procedimenti relativi alla proprietà o all'utilizzo di mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
- j) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e per EVENTI conseguenti a guerre, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- k) per CONTROVERSIE contrattuali, salvo quanto previsto nelle garanzie sottoscritte;
- l) se la POLIZZA è stata sottoscritta da un CONTRAENTE persona giuridica e questi si oppone alla prestazione della garanzia da parte dell'ASSICURATORE a favore dell'ASSICURATO, secondo quanto previsto all'articolo 2.1 lettere a) e b);
- m) per CONTROVERSIE tra più ASSICURATI.

6.2. Negli EVENTI relativi alla circolazione, inoltre, la garanzia è esclusa se l'ASSICURATO:

- a) guida con patente non valida o revocata;
- b) guida con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida. L'esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dall'EVENTO;
- c) guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione;
- d) è imputato per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o se vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del codice della strada; la garanzia opera solo se l'ASSICURATO viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato, derubricazione del reato da DOLOSO a colposo, PATTEGGIAMENTO o PRESCRIZIONE DEL REATO. Se il giudizio si conclude con sentenza diversa da quelle sopra indicate, l'ASSICURATORE richiederà all'ASSICURATO, e in solido al CONTRAENTE, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.

Articolo 7 - Quali spese non vengono sostenute o rimborsate dall'assicuratore

L'ASSICURATORE non si farà carico delle seguenti spese:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 10 e 11;
- b) spese per la gestione di una CONTROVERSIA prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'ASSICURATO a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
- e) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- f) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, l'ASSICURATORE sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'ASSICURATO secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
- h) spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato tali spese, l'ASSICURATO deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- i) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della CONTROVERSIA, se tale CONTROVERSIA si conclude con una TRANSAZIONE non concordata con DAS;
- j) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- k) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'ASSICURATO esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- l) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il terzo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
- m) spese per la presentazione di opposizione a SANZIONE AMMINISTRATIVA se il valore al netto degli oneri accessori è inferiore a 1.000 euro.

Articolo 8 - Dove vale la copertura

8.1. Le garanzie riguardano i SINISTRI che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- a) di tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di DANNI EXTRACONTRATTUALI o di procedimento penale;
- b) di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell'ipotesi di opposizione alle SANZIONI AMMINISTRATIVE.

8.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per EVENTI avvenuti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in relazione a leggi e normative italiane.

Sezione 2 – Gestione delle prestazioni relative alle garanzie di Tutela Legale

L'ASSICURATORE ha scelto di affidare la gestione dei SINISTRI di Tutela Legale a DAS, cui dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai SINISTRI.

Articolo 9 - Cosa fare in caso di sinistro

9.1. Per richiedere le prestazioni previste l'ASSICURATO deve segnalare l'accaduto a DAS appena possibile. La denuncia del SINISTRO deve essere effettuata, a scelta dell'ASSICURATO, per il tramite di una delle seguenti modalità:

- a) chiamando dall'Italia il numero verde 800.666.000, dall'estero il numero +39 045 8378959, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00;
- b) tramite e-mail a: sinistri@das.it o per posta ordinaria a: DAS S.p.A. - Via E. Fermi 9/b - 37135 Verona.

9.2. DAS raccoglie la richiesta (denuncia di SINISTRO), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di EVENTO accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

9.3. Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'ASSICURATO, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

9.4. Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'ASSICURATO deve inviare a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di SINISTRO e ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro i termini utili per la sua difesa.

9.5. In caso di procedimento penale, l'ASSICURATO deve denunciare il SINISTRO quando ha inizio l'azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

9.6. Per richiedere una consulenza legale telefonica l'ASSICURATO deve chiamare il numero verde 800.666.000 e fornire il numero di POLIZZA e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

Articolo 10 - Modalità di gestione delle prestazioni

10.1. Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del SINISTRO, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della CONTROVERSIA, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private - D.Lgs. 209/05). A tal fine l'ASSICURATO deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della CONTROVERSIA;
- b) per risolvere la CONTROVERSIA, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- c) l'ASSICURATO può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

10.2. DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o amministrativo o ad un'azione civile promossa da terzi;
- b) se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'ASSICURATO presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'ASSICURATO comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.

10.3. Se DAS ritiene che non vi siano possibilità di successo nell'azione in giudizio, l'ASSICURATO che non condivide il parere di DAS può, in alternativa all'ARBITRATO previsto all'articolo 13, procedere comunque per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con sentenza inappellabile, può chiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del MASSIMALE previsto dalla POLIZZA.**

10.4. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'ASSICURATO può indicare a DAS un legale di propria fiducia; **se l'ASSICURATO non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- b) l'ASSICURATO deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
- c) **se nel corso dello stesso grado di giudizio l'ASSICURATO decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.**

10.5. In caso di procedimento penale per DELITTO DOLOSO, fuga, omissione di soccorso o guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, le prestazioni vengono sospese e la loro erogazione è condizionata all'assoluzione o al proscioglimento dell'ASSICURATO pronunciata con sentenza inappellabile, o alla derubricazione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato stabilita con provvedimento definitivo, o al PATTEGGIAMENTO o PRESCRIZIONE DEL REATO. Se il giudizio si conclude con sentenza diversa da quelle sopra indicate, DAS richiederà all'ASSICURATO, e in solido al CONTRAENTE, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.

10.6. DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (SINISTRO unico):

- a) **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;**
- b) **in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo EVENTO-fatto nei quali sono coinvolti uno o più ASSICURATI;**
- c) **se l'EVENTO che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.**

10.7. Nell'erogazione delle prestazioni, DAS si impegna:

- a) a pagare l'indennizzo all'ASSICURATO, **nei limiti del MASSIMALE**, entro 30 giorni dal momento in cui DAS ha raccolto la documentazione necessaria per liquidare la prestazione; **a tal fine l'ASSICURATO deve collaborare nel fornire rapidamente le coordinate bancarie per il pagamento;**
- b) a erogare la consulenza legale telefonica tramite i propri consulenti entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della richiesta richiamando l'ASSICURATO al numero di telefono da questi indicato.

Articolo 11 - Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni – I casi di decadenza

Per avere diritto alle prestazioni previste dalle garanzie di tutela legale, l'ASSICURATO deve rispettare le seguenti disposizioni:

- a) **deve denunciare il SINISTRO appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;**
- b) **deve aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;**
- c) **prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;**

d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. DAS in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;

e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna TRANSAZIONE o accordo per definire la CONTROVERSIA che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'ASSICURATO. Se l'ASSICURATO procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Articolo 12 - Esonero di responsabilità

12.1. DAS e l'ASSICURATORE non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

12.2. DAS e l'ASSICURATORE non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'ASSICURATO.

Articolo 13 - Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni

13.1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'ASSICURATO e l'ASSICURATORE sulla gestione delle prestazioni, sia l'ASSICURATO sia l'ASSICURATORE possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle PARTI o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

13.2. L'ASSICURATO e l'ASSICURATORE contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le PARTI.

13.3. L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'ASSICURATO, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'ASSICURATO ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dall'ASSICURATORE, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a l'ASSICURATORE il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del MASSIMALE previsto dalla POLIZZA.

13.4 Se l'ASSICURATO intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Disposizioni che regolano il contratto in generale

Articolo 14 – Quando comincia la copertura e quando finisce - Periodo di validità del contratto

14.1. L'ASSICURAZIONE decorre dalle ore 24 del giorno indicato in POLIZZA se è stata pagata entro tale data. Se è stata pagata, in tutto o in parte, in data successiva, decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.

14.2. L'ASSICURAZIONE scade il giorno indicato in POLIZZA se non viene rinnovata.

14.3. Se il CONTRAENTE non paga il PREMIO o le rate di PREMIO successive, l'ASSICURAZIONE si sospende dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e torna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, a parziale deroga dell'art. 1901 del codice civile.

Articolo 15 - Come e quando si rinnova la copertura

L'ASSICURAZIONE viene prorogata per un anno se non viene disdetta dal CONTRAENTE o dall'ASSICURATORE per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, e così successivamente. La disdetta va comunicata secondo le modalità indicate dall'articolo 22.2.

Articolo 16 - In quali casi il contratto si chiude prima della scadenza: Risoluzione e Recesso

16.1. Se il CONTRAENTE non ha più bisogno dell'ASSICURAZIONE perché il rischio cessa, deve inviare apposita comunicazione scritta all'ASSICURATORE trasmettendo prova della cessazione del rischio. Rimane l'obbligo per il CONTRAENTE di pagare le rate del PREMIO nel frattempo già scadute e non corrisposte.

16.2. Il contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:

- a) se il CONTRAENTE è una persona fisica: in caso di decesso, interdizione o inabilitazione;
- b) se il CONTRAENTE è una persona giuridica: in caso di fallimento, richiesta di apertura di una procedura concorsuale, di amministrazione controllata o straordinaria, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa.

A seguito di tali circostanze, gli EVENTI gestiti dall'ASSICURATORE proseguono per l'azione in giudizio in corso fino all'esaurimento del relativo grado di giudizio; non verranno garantite le successive azioni o i successivi gradi di giudizio, con liberazione da parte dell'ASSICURATORE da ogni ulteriore prestazione.

16.3. Dopo ogni denuncia di SINISTRO e fino al 60° giorno dall'archiviazione della pratica, sia il CONTRAENTE sia l'ASSICURATORE possono recedere dall'ASSICURAZIONE

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Se a recedere è il CONTRAENTE, l'ASSICURAZIONE cessa il giorno in cui l'ASSICURATORE riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è l'ASSICURATORE, l'ASSICURAZIONE cessa 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del CONTRAENTE.

16.4. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, l'ASSICURATORE rimborsa la parte di PREMIO relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, al netto delle imposte.

Articolo 17 - A quanto ammonta e come si paga l'assicurazione

17.1. L'importo che il CONTRAENTE deve pagare, detto PREMIO, è riportato in POLIZZA. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in più rate.

17.2. Il PREMIO deve essere pagato all'intermediario cui la POLIZZA è assegnata, oppure direttamente all'ASSICURATORE, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente.

Articolo 18 - Aggiornamento del premio e del massimale per indicizzazione

Se la POLIZZA prevede un PREMIO indicizzato, il MASSIMALE e il PREMIO sono calcolati in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" pubblicato dall'ISTAT, secondo i seguenti criteri:

- a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annuale il MASSIMALE e il PREMIO verranno aumentati o ridotti in proporzione a tale indice;
- c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua;
- d) se, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il MASSIMALE o il PREMIO superano il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia il CONTRAENTE sia l'ASSICURATORE possono rinunciare all'aggiornamento; in tal caso il MASSIMALE e il PREMIO rimarranno quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato;
- e) in caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, l'ASSICURATORE proporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento; il CONTRAENTE in tal caso può rinunciare all'adeguamento proposto dall'ASSICURATORE, con gli effetti indicati al comma precedente.

Articolo 19 - Corretta informazione sul rischio che viene assunto

19.1. Il CONTRAENTE deve fornire all'ASSICURATORE tutte le informazioni necessarie per una corretta individuazione del rischio.

19.2. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'ASSICURAZIONE come previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.

Articolo 20 - Cosa fare in caso di variazione del rischio

20.1. Il CONTRAENTE è tenuto a comunicare ogni circostanza aggravante il rischio assicurato; in particolare, il CONTRAENTE è tenuto a comunicare annualmente il fatturato della società se la POLIZZA assicura uno o più legali rappresentanti e se l'importo del nuovo fatturato prevede una variazione della classe di rischio indicata nell'articolo 2. Tale variazione comporta l'emissione di una appendice integrativa o, se il CONTRAENTE è una persona fisica, la sostituzione della POLIZZA.

20.2. Se l'ASSICURATORE viene a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un PREMIO maggiore, può richiedere al CONTRAENTE la modifica delle condizioni in corso e/o la variazione del PREMIO, fatto salvo il diritto di recesso, come previsto dall'art. 1898 del codice civile.

20.3. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in costanza di contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'ASSICURAZIONE come previsto dall'art. 1898 del codice civile.

20.4. Il CONTRAENTE può comunicare per iscritto a DAS anche la diminuzione del rischio. DAS ridurrà il PREMIO o le rate di PREMIO successive alla comunicazione del CONTRAENTE, come previsto dall'art. 1897 del codice civile, fatto salvo il diritto di recesso da parte della stessa.

Articolo 21 - Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di SINISTRO e/o le comunicazioni ricevute oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comporteranno per l'ASSICURATO la perdita del diritto alla prestazione.

Articolo 22 - Modalità di comunicazione con l'assicuratore

22.1. Tutte le comunicazioni che l'ASSICURATO e il CONTRAENTE effettuano ai fini del presente contratto devono essere fatte per iscritto, se non indicato diversamente nelle Condizioni di ASSICURAZIONE, e vanno indirizzate all'ASSICURATORE o all'intermediario cui la POLIZZA è assegnata.

22.2. Le comunicazioni con l'ASSICURATORE possono avvenire:

- a) mediante lettera raccomandata a Vittoria Assicurazioni S.p.A., Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano
- b) mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

22.3. Per denunciare un SINISTRO, l'ASSICURATO deve utilizzare il canale telefonico o le altre modalità indicate all'articolo 9.

22.4. Per esercitare il recesso a seguito di SINISTRO il CONTRAENTE dovrà seguire le modalità indicate all'articolo 16.2.

22.5. Se il contratto è intermediato da un broker, le comunicazioni che il CONTRAENTE o l'ASSICURATO fanno al broker impegnano l'ASSICURATORE a condizione che la stessa ne venga a conoscenza; ogni comunicazione fatta dall'ASSICURATORE al broker si intende come fatta all'ASSICURATO o al CONTRAENTE.

Articolo 23 - Altre assicurazioni per lo stesso rischio

23.1. Se il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO hanno sottoscritto altre ASSICURAZIONI per la copertura dello stesso rischio, quando si verifica un SINISTRO devono darne avviso a tutti gli ASSICURATORI, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 del codice civile.

23.2. Se il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO omettono intenzionalmente di comunicare quanto richiesto, l'ASSICURATORE non procederà a erogare alcuna prestazione.

Articolo 24 - Foro competente

Per ogni CONTROVERSIA che riguarda l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di questo contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il CONTRAENTE o l'ASSICURATO.

Articolo 25 - Tasse e imposte

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti da questo contratto sono a carico del CONTRAENTE, anche se il loro pagamento è stato anticipato dall'ASSICURATORE.

Articolo 26 - Richiamo alle norme di legge

26.1. L'ASSICURAZIONE è regolata da questo contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana.

In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile, l'ASSICURATO deve fare quanto possibile per evitare il danno o, se il danno si è già verificato, per diminuirne le conseguenze e deve agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà.

26.2. Se le condizioni di ASSICURAZIONE sono tradotte in lingua tedesca, per questo contratto fa fede la lingua italiana.

Articolo 27 - Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

DAS non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a liquidare un SINISTRO o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del SINISTRO o l'erogazione della prestazione espone l'ASSICURATORE a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Società per Azioni | Sede Via Ignazio
Gardella 2 | 20149 Milano | Italia Capitale
Sociale Euro 67.378.924 interamente
versato | Codice Fiscale e N. d'iscrizione del
Registro Imprese di Milano 01329510158
R.E.A. N. 54871 | Iscritta all'albo Imprese di
Assicurazione e Riassicurazione Sez. I
N.1.00014 | Società facente parte delGruppo
Vittoria Assicurazioni iscritto all'albo dei
Gruppi Assicurativi N.008 | Soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
della Capogruppo Yafa S.p.A.



1921



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

PB014709-CGA-EDZ-0423